

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
23 DIC. 2021
N. 6907



N.
23 DIC 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

AC/RA/It

Allegati: 1)

ID specifiche per istanza web v. 1.5_def (3)

VISTO.
Foggia, 23/12/2021
di concerto con Uffici del
GdP area uob
e segreteria
collaboratori
gentile Al Direttore
e tutte le cancellerie
Al Rep. f -

Ai Signori Presidenti
delle Corti d'Appello - LORO SEDI

Ai Signori Procuratori Generali presso
le Corti di Appello - LORO SEDI

Ai Signori Presidenti dei Tribunali
anche in qualità di coordinatori degli
uffici dei Giudici di Pace del
Circondario - LORO SEDI

Ai Signori Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni -
LORO SEDI

Ai Signori Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza - LORO
SEDI

Ai Signori Procuratori della Repubblica
LORO SEDI

Ai Signori Procuratori presso i
Tribunali per i Minorenni - LORO SEDI

Ai Signori Magistrati Referenti
Distrettuali per l'Informatica - settore
civile e penale presso le Corti d'Appello
- LORO SEDI

E, p.c.,

Al Signor Capo di Gabinetto

Alla Signora Capo Dipartimento per gli
Affari di giustizia

Alla Signora Capo Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del

personale e dei servizi

Al Signor Capo dell'Ispettorato Generale
Ministero della Giustizia – ROMA

Al Consiglio Nazionale Forense – ROMA
Ai Signori Dirigenti C.I.S.I.A.

Nonchè, p.o.c.

Al Signor Primo Presidente
della Corte di Cassazione – ROMA

Al Signor Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione – ROMA

Al Signor Presidente del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche -
ROMA

Alla Procura Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo - ROMA

Oggetto: Publicazione sul Portale dei Servizi Telematici dell'aggiornamento del provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Deposito telematico delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio. NB

Si comunica che in data odierna è stato pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (<https://pst.giustizia.it/PST/>) l'aggiornamento del provvedimento di questo Direttore Generale, che per comodità si allega, previsto dall'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e con il quale sono state individuate e regolate le modalità telematiche per il deposito, presso la cancelleria del magistrato competente, delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

*Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi*

Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005



Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede, al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

visto il d.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il d.m. 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
 - a) **HTTPS**: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;
 - b) **PDF**: Portable Document Format;
 - c) **LSG**: Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia;
 - d) **PST**: Portale Servizi Telematici di cui all'art. 6 del Regolamento;
 - e) **SIAMM**: Sistema Informativo dell'Amministrazione
 - f) **Specifiche Tecniche**: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", e successive modificazioni.
 - g) **SPID**: Sistema Pubblico di Identità Digitale
 - h) **CNS**: Carta Nazionale dei Servizi

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia)

1. Il deposito con modalità telematica delle richieste di cui all'art. 1 avviene attraverso il servizio esposto sul LSG, salvo quanto previsto dall'art. 8.
2. Il servizio è accessibile dal PST all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>, tramite l'Area Pubblica di cui all'articolo 5, comma 2, delle Specifiche Tecniche.
3. L'accesso al LSG avviene mediante SPID o CNS. Al primo accesso è richiesto all'utente di completare la registrazione.

ART. 4

(Compilazione della richiesta e allegazione della documentazione)

4. La richiesta di cui all'art.1 è compilata seguendo le istruzioni previste dalla Guida all'uso disponibile online sul sito LSG;
5. La richiesta di liquidazione è creata attraverso apposita funzionalità che prevede l'inserimento delle informazioni richieste dalla procedura informatizzata.
6. È possibile allegare più file contenenti documentazione necessaria al giudice per l'esame della richiesta presentata e per pronunciare il relativo decreto. I documenti allegati rispettano i seguenti requisiti:
 - a) sono in formato PDF;
 - b) non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno.

7. La fase di compilazione si conclude quando, all'esito della registrazione prevista dalla procedura informatizzata, il sistema genera un identificativo numerico univoco nazionale della stessa.

ART. 5

(Deposito della richiesta)

1. La richiesta ed i relativi allegati sono trasmessi all'Ufficio Giudiziario competente nel momento in cui l'utente utilizza la funzione Invio disponibile al termine della procedura.
2. Contestualmente il sistema genera un file .pdf di riepilogo dei dati della richiesta di pagamento nel quale è attestata la data di deposito.
3. Il difensore può verificare lo stato della richiesta accedendo al LSG. Nella Guida all'uso sono elencati tutti gli stati con le relative casistiche. Tutte le modifiche dello stato della richiesta sono comunicate al depositante mediante l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica comunicata e validata da SPID.

ART. 6

(Gestione della richiesta)

1. Il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari ha a disposizione, tramite l'utilizzo dell'applicativo SIAMM-Spese di Giustizia-, apposite funzionalità per la gestione delle richieste pervenute tramite il LSG.
2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari può accettare o rifiutare il deposito.
3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data sono visibili dal depositante sul LSG. L'esito è, altresì, comunicato al depositante mediante l'invio di messaggio all'indirizzo di posta elettronica comunicata e validata da SPID.
4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

ART. 7

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. Le trasmissioni utilizzano il protocollo di comunicazione HTTPS in conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, delle Specifiche Tecniche.
2. Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri.

ART. 8

(Utilizzo del processo civile telematico)

1. Le richieste di liquidazione di cui all'art. 1 rivolte ai tribunali ordinari ed alle corti di appello per prestazioni in materia civile possono essere depositate, in alternativa, tramite le funzionalità del processo civile telematico.

ART. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia ed entra in vigore a partire dalle ore 12:00 del 28 Dicembre 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, cessano di avere efficacia le disposizioni del provvedimento del 06.10.2020, prot. N° 9802.ID, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia il 06.10.2020.

Roma, 20/12/2021

Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lvo n. 82 del 2005